



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata

Prot. 0007356

Potenza 22/06/2017

A tutti i fornitori

LORO SEDI

E p.c.

A tutti i RUP agenziali

Alla ditta EDP La Traccia srl

Al responsabile Trasparenza e Integrità

SEDE

Oggetto: DL n.50/2017 - applicazione "split payment" dall'1 luglio 2017

In forza dell'art. 1 del D.L.n. 50/2017 convertito in legge in corso di pubblicazione, viene esteso anche alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 c. 629 della legge di stabilità 2015.

Da quanto sopra, ne discende che anche l'ARPAB applicherà il meccanismo dello *split payment* per le fatture emesse con data uguale o successiva al 01.07.2017 da parte di tutte le categorie di fornitori nazionali di beni e servizi soggetti ad Iva.

Ne consegue quindi che non potranno essere accettate fatture che non prevedano la suddetta modalità di addebito dell'IVA.

In relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l'annotazione "*scissione pagamenti*" e/o il riferimento all'applicazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 633/1972. In mancanza di tali riferimenti saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma corretta.

Si precisa che in base alla circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015, detto regime della scissione dei pagamenti diviene il regime "naturale" di ARPA e pertanto la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, ovvero sia quelli effettuati nell'ambito dell'attività Istituzionale (c.d. "ambito non commerciale") che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura soggetta ad Iva, emessa da tutti i fornitori, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscali per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Distinti saluti.

Sig. Luciano Postiglione

Il Direttore Amministrativo
Dott. Raffaele Giordano

Rag. Gerardo Dapoto